

mento (CEE) n. 2423/88], ossia, nella fattispecie, le fatture ottenute dai produttori e/o importatori comunitari, nonché i dati statistici ufficiali nazionali e comunitari.

(9) La ditta esportatrice, inoltre, informata che la Commissione intendeva proporre al Consiglio la proroga del dazio provvisorio non ha sollevato obiezioni.

(10) Due importatori hanno chiesto e ottenuto di esprimersi oralmente e di essere informati in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha svolto un'inchiesta in loco presso nove produttori:

- Britton Chadwich, Regno Unito,
- Mosley-Stone, Regno Unito,
- Harris, Regno Unito,
- Battys of Leeds, Regno Unito,
- Hall, Regno Unito,
- Schabert, Repubblica federale di Germania,
- Mako, Repubblica federale di Germania,
- Wistoba, Repubblica federale di Germania,
- Sterkel, Repubblica federale di Germania

e cinque importatori comunitari:

- Delbanco, Regno Unito,
- Rothlaender, Repubblica federale di Germania,
- Berg, Repubblica federale di Germania,
- Noelle, Repubblica federale di Germania,
- Storchwerke, Repubblica federale di Germania.

La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte e particolareggiate da quasi tutti i produttori interessati ed ha sottoposto le informazioni alle verifiche ritenute necessarie.

(12) La Commissione ha inoltre visitato i locali di due produttori dello Sri Lanka, le imprese Ravi Industries Limited di Colombo e Harris (Ceylon) Limited di Meegoda.

(13) L'inchiesta della Commissione copriva il periodo 1° luglio 1987 — 31 agosto 1988.

D. Dumping

a) Valore normale

(14) Per determinare se le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese erano state oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che non si tratta di un paese ad economia

di mercato e basarsi, per i suoi calcoli, sul valore normale stabilito per un paese ad economia di mercato. A tal fine, i ricorrenti hanno proposto il mercato dello Sri Lanka.

(15) Due importatori hanno contestato la scelta dello Sri Lanka come mercato di riferimento, adducendo che non si tratta di un prodotto analogo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che i costi di produzione non sono confrontabili in quanto alcune materie prime devono essere importate nello Sri Lanka, che il volume di produzione è di gran lunga inferiore a quello del mercato cinese, che il prodotto non è praticamente esportato sul mercato comunitario, che la concorrenza è insufficiente, che i prezzi nazionali sono pertanto «gonfiati» e che una fabbrica locale appartiene ad un produttore comunitario; questi due importatori hanno proposto Taiwan come paese di riferimento.

(16) Tuttavia, la Commissione ha concluso che lo Sri Lanka costituiva una scelta appropriata e non irragionevole per stabilire il valore normale, ed ha quindi scartato Taiwan.

Per quanto riguarda questo paese, infatti, il raffronto proposto dai due importatori in questione si basa su un tipo di spazzola che, date le sue caratteristiche fisiche (tipo americano generalmente esportato negli Stati Uniti e nel Canada, di spessore minore e fabbricato essenzialmente con peli sintetici), si distingue nettamente dal prodotto cinese ed ha un costo di produzione diverso.

Inoltre, quando i servizi della Commissione si sono rivolti a loro, i principali produttori di Taiwan hanno rifiutato di collaborare.

(17) Per quanto riguarda lo Sri Lanka, la Commissione si è accertata che non esistessero differenze di rilievo fra questo paese e la Repubblica popolare cinese a livello di similarità del prodotto e di processi di fabbricazione.

Come in Cina, infatti, le spazzole originarie dello Sri Lanka sono fabbricate essenzialmente con peli animali ed hanno un manico di legno. Si tratta delle cosiddette spazzole di tipo europeo, che corrispondono quindi alle norme europee. Il manico ha uno spessore simile a quello del prodotto cinese. Sono quindi simili anche lo spessore all'altezza della ghiera, la quantità di peli contenuti nel pennello ed il peso dei peli di ciascun pennello. Anche la lunghezza visibile dei peli equivale più o meno a quella del prodotto cinese. Tutti questi elementi fanno sì che il prodotto dello Sri Lanka possa essere ritenuto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.